

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3937

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa della senatrice D’ALESSANDRO PRISCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 1999**

---

Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto professionale  
per gli assistenti sociali

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 marzo 1993, n.84, recante «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale» all'articolo 1 definisce la professione di assistente sociale e i relativi compiti nei termini seguenti: «Art. 1. - (*Professione di assistente sociale*). 1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative. 2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. 3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. 4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale».

La professione si caratterizza, quindi, sia in ambito libero professionale in cui è in espansione, sia sul piano del servizio presso le pubbliche amministrazioni per una «relazione d'aiuto» che non può prescindere da garanzie di riservatezza assoluta nei confronti dell'utente o cliente. In relazione a ciò il Consiglio nazionale dell'ordine, nel disporre il codice deontologico cui i profes-

sionisti devono attenersi, ha ritenuto di introdurre, agli articoli 20 e 21, quanto segue: «Art. 20. L'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, mentali o ambientali; richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi; autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione.

Art. 21. L'assistente sociale è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto professionale da parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate».

La norma deontologica non appare peraltro sufficiente a garantire la riservatezza e il segreto professionale. È pertanto indispensabile ed urgente un intervento sul piano normativo che sancisca il diritto-dovere di questi professionisti, al pari di quanto l'ordinamento dispone per altre categorie professionali.

Si propone quindi l'adozione di uno specifico provvedimento legislativo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Obbligo del segreto professionale)*

1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con la legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.

2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore.

3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale in quanto compatibili.

### Art. 2.

#### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

